



REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
“GARIBALDI”
Catania

DELIBERAZIONE N. 663 del 30 GIU. 2025

Oggetto: Esecuzione della sentenza n. 581/2025 del 23.04.2025 resa dalla Corte d’Appello di Catania nel giudizio di rinvio iscritto al n. R.G. 755/2023 promosso dalla sig.ra S.C. contro l’ARNAS Garibaldi, il dott. S.V. e nei confronti di QBE International Insurance Ltd, RELIANCE National Insurance Company (Europe) Limited, UNIPOL ASS.NI S.p.a.

Proposta N° 83 del 25 GIU. 2025

SETTORE PROPONENTE
Servizio Legale e Contenzioso

Il Responsabile del Procedimento
Dot.ssa Elisa Landi

Il Direttore Amministrativo
Dot. Carmelo F.A. Ferrara

Registrazione Contabile

Budget Anno 2024 Conto 20202040100 Importo € 82.240,98 Aut. 111

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)

Nei locali della sede legale dell’Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,
il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Giammanco,
nominato con Decreto Presidenziale n.321/Serv 1°/S.G./2024
con l’assistenza del Segretario, **Dott. Luca Fallica** ha adottato la seguente deliberazione

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
n.q. di Responsabile *ad interim* del Servizio Legale e Contenzioso

Premesso che, in data 21.07.2005 veniva notificato all'Azienda atto di citazione (acquisito al prot. gen.n. 11284/2005) con cui la sig.ra S.C. conveniva in giudizio l'Arnas Garibaldi e il dr. V.S. al fine di chiedere l'accertamento delle responsabilità dei sanitari che ebbero in cura la paziente durante il ricovero del 29.04.2003 presso il P.O. Garibaldi Centro per errato trattamento ematoma, nonché la conseguente condanna dell'Ente al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza delle condotte colpose tenute dai sanitari nonché per la lesione del consenso informato;

Che, l'Azienda con nota prot. n. 1878 del 09.08.2005 ha provveduto a denunciare tempestivamente il sinistro alla Compagnia Assicuratrice Navale in virtù della polizza assicurativa n. 4157234, nonché alla Compagnia Assicuratrice QBE Insurance Europe Limited, in virtù della polizza assicurativa n. 050081586, vigenti all'epoca dei fatti per cui è causa;

Che, con delibera n. 1560 del 08.09.2005, è stato conferito incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda all'Avv. Salvatore Maddalena, al fine di sostenere le ragioni difensive dell'ARNAS nel suddetto giudizio di primo grado, dinnanzi al Tribunale civile di Catania, anche con la chiamata in garanzia della Compagnia di Assicurazione;

Che, con sentenza n. 4413/2015 del 30.10.2015 il Tribunale civile di Catania definitivamente pronunciandosi nella causa di primo grado, rigettava la domanda di risarcimento del danno alla salute e quella di risarcimento per violazione del consenso informato, spiegate da parte attrice nei confronti del dott. V.S. e dell'Azienda Ospedaliera, condannando controparte alla refusione delle spese di giudizio in favore dei convenuti;

Che, avverso la suddetta sentenza di primo grado n. 4413/2015 veniva promosso appello dalla sig.ra S.C., con atto di citazione in appello notificato all'Azienda in data 18.12.2015 iscritto al n. R.G. 1572/2015;

Che con deliberazione n. 154 del 04.03.2016 è stato conferito incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente al legale designato dalla Compagnia Assicurativa QBE, Avv. Luigi Edoardo Ferlito del Foro di Catania, iscritto all'albo aziendale avvocati;

Che, il suddetto giudizio d'appello è stato definito con sentenza n. 108/2020, pubblicata in data 14.01.2020, con la quale la Corte di Appello di Catania ha rigettato l'appello proposto dalla sig.ra S.C. condannando l'appellante alla refusione delle spese legali in favore del dott. V.S., dell'Azienda

appellata, nonché dell'Unipolsai Assicurazioni s.p.a. e della Unipol Assicurazioni s.p.a., come liquidate in seno al dispositivo;

Che, avverso la suddetta sentenza d'appello n. 108/2020 veniva promosso ricorso in Cassazione da parte della sig.ra S.C. notificato all'Azienda, in data 17.06.2020, presso il domicilio del difensore dell'Ente, Avv. Luigi Edoardo Ferlito;

Che, con deliberazione n. 554 del 29.06.2020, l'Azienda conferiva incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente, per continuità difensiva, all'Avv. Luigi Edoardo Ferlito, al fine di costituirsi nell'instaurato giudizio di legittimità, chiamando in garanzia la Compagnia Assicurativa QBE Insurance Europe Limited, con la quale era vigente la polizza assicurativa n. 050081586 che copriva il sinistro in questione;

Che con ordinanza n. 6390/2023 pubblicata in data 03.03.2023, la Suprema Corte di Cassazione ha disposto l'accoglimento del ricorso proposto dalla sig.ra S.C. e ha cassato la sentenza n. 108/2020 resa dalla Corte di Appello di Catania con cui era stato rigettato l'appello proposto dalla sig.ra S.C. e confermata la sentenza di primo grado n. 4413/2015 del 30.10.2015 del Tribunale civile di Catania;

Che, pertanto, con ricorso in riassunzione notificato all'Azienda in data 01.06.2023 (acquisito al prot. gen. n. 9939/2023) la sig.ra S.C. riassumeva la causa dinanzi alla Corte d'Appello di Catania, iscritta al n. R.G. 755/2023, al fine di chiedere l'accertamento della responsabilità del dott. V.S. per le condotte tenute, nonché la conseguente condanna dell'Azienda al risarcimento di tutti i danni subiti dalla paziente in conseguenza delle condotte colpose dei propri dipendenti e per la lesione del consenso informato;

Che, nell'ambito del suddetto giudizio di rinvio si costituivano il dott. V.S., (il quale chiamava in garanzia la Compagnia Assicurativa, Aurora Assicurazioni, oggi Unipol Assicurazioni s.p.a.) nonché l'ARNAS Garibaldi, che chiamava in garanzia le due Compagnie Assicuratrici Navale Assicurazioni s.p.a., (oggi Unipol assicurazioni s.p.a.) e QBE International Insurance Ltd (a cui è succeduta Reliance national Insurance Company Europe Ltd);

Che, con sentenza n. 581/2025 pubblicata in data 23.04.2025, la Corte d'Appello di Catania definitivamente decidendo nel giudizio di rinvio iscritto al n. R.G. 745/2025, ha così statuito: *“in accoglimento dell'appello, condanna S.V. e l'AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE “Garibaldi”, in solido, al pagamento, in favore di S.C. della somma di € 21.111,50, da devalutare alla data del 29.5.2003, e poi rivalutare annualmente fino all'attualità, con gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata e quindi, sul coacervo,*

con gli interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo, oltre ad € 5.000,00, con gli interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo;

dichiara che RELIANCE NATIONAL INSURANCE COMPANY Europe Ltd. deve tenere indenne l'AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE "Garibaldi" di quanto la stessa è tenuta a pagare, in favore di S.C., in forza della presente sentenza, nei limiti del massimale di polizza e dedotte le franchigie contrattuali;

rigetta le domande di manleva proposte da S.V. e dall'AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE "Garibaldi" nei confronti di Unipol Assicurazioni S.p.A.

condanna S.V. e l'AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE "Garibaldi", in solido, al pagamento, in favore di S.C., delle spese di lite del primo grado di giudizio, dell'appello conclusosi con la sentenza n. 108/2020 e del giudizio di cassazione che liquida, rispettivamente, in € 4.000,00 per il primo, € 5.000,00 per il secondo ed € 3.000,00 per il terzo, sempre oltre spese generali, IVA e CPA;

condanna S.V. e l'AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTRA SPECIALIZZAZIONE "Garibaldi", in solido, al pagamento, in favore del procuratore distrattario di S.C., delle spese del presente giudizio di rinvio che liquida in € 5.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA;

condanna S.V. e l'AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE "Garibaldi", in solido, al pagamento, in favore di UNIPOL Assicurazioni S.p.A. delle spese di tutti e quattro i gradi di giudizio che liquida in € 4.000,00 per il primo, € 5.000,00 per il secondo ed € 3.000,00 per il giudizio in cassazione ed € 5.000,00 per il giudizio di rinvio, sempre oltre spese generali, IVA e CPA;

compensa le spese di lite tra l'AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE "Garibaldi" e RELIANCE NATIONAL INSURANCE COMPANY Europe Ltd.; pone le spese di CTU del primo e del secondo grado di giudizio, già separatamente liquidate, in via definitiva a carico di S.V. e dell'AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTRA SPECIALIZZAZIONE "Garibaldi", in solido";

Che, con nota pec del 09.05.2025, acquisita al prot. gen. n. 9976/2025, il difensore dell'Azienda, Avv. Luigi Edoardo Ferlito nel commentare la sentenza n. 581/2025 resa all'esito del giudizio di rinvio, ha ritenuto che *"seppure sfavorevole, appare esente da vizi logico – giuridici che possano giustificare la proposizione di un eventuale ricorso per Cassazione"*;

Che, con successiva nota pec del 09.05.2025 (acquisita in pari data al prot. gen. n. 9976/2025), l'Avv. Ferlito ha, altresì, rilevato che *"sebbene la sentenza dichiara che Reliance debba tenere indenne*

l'Azienda Garibaldi assicurata, la Compagnia Assicuratrice, è sottoposta alla procedura di Scheme of arrangement". Per tale motivo tutti i pagamenti di Reliance sono sospesi. Dunque l'Azienda Ospedaliera dovrà far fronte al pagamento degli importi liquidati in sentenza e poi, insinuare il credito all'interno della procedura di Scheme";

Che, pertanto, stante la soccombenza nel giudizio di rinvio iscritto al n. R.G. 755/2023, l'Azienda con nota prot. gen. n. 10888 del 23.05.2025, tenuto conto delle valide considerazioni giuridiche espresse dal proprio difensore, ha comunicato la disponibilità a dare spontanea esecuzione alla sentenza n. 581/2025 resa dalla Corte d'Appello di Catania nel giudizio di rinvio, chiedendo la trasmissione di un dettagliato prospetto delle somme dovute a titolo di condannatorio, invitando al contempo il dott. S.V. al pagamento della quota solidale con l'avvertimento che, in caso contrario, l'Azienda si vedrà costretta ad esperire azione di rivalsa nei confronti del predetto sanitario;

Che, in riscontro alla suddetta richiesta, con nota pec del 17.06.2025, acquisita al prot. gen. n. 12783/2025, l'Avv. Luigi Edoardo Ferlito ha trasmesso il prospetto delle somme dovute in favore della sig.ra S.C. e del suo legale, a titolo di condannatorio, per l'importo complessivo di € 57.435,98 così suddivisi:

- € 32.630,94 in favore della sig.ra Strangi Caterina a titolo di risarcimento del danno, inclusi gli interessi legali;
- € 24.805,04 a titolo di spese legali in favore dell'Avv. distrattario Claudia Cassella, (di cui € 17.509,44 per le spese processuali liquidate per il primo grado, secondo grado e giudizio di Cassazione, giusta delega all'incasso del 16.06.2025 sottoscritta dalla sua assistita, sig.ra S.C.; € 7.295,60 per le spese di lite del giudizio di rinvio già distratte in favore del difensore antistatario come da dispositivo della sentenza);

Che, con riferimento al pagamento della quota solidale a carico del dott. S.V., il difensore di quest'ultimo ha comunicato, con nota del 13.06.2025, che il suo assistito non è al momento nelle condizioni di poter dare spontanea esecuzione al pagamento della quota da questi dovuta in virtù della sentenza 581/2025 resa dalla Corte d'Appello di Catania nel giudizio di rinvio;

Che, al contempo, con nota pec del 26.05.2025, acquisita al prot. gen. n. 11175 del 27.05.2025, e con successiva nota prot. gen. n. 12322 del 10.06.2025, il difensore di Unipol Assicurazioni s.p.a. ha chiesto all'Azienda il pagamento delle somme dovute alla Compagnia assicurativa a titolo di spese legali, in esecuzione alla sentenza n. 581/2025 resa dalla Corte d'Appello di Catania nel giudizio di rinvio per l'importo complessivo di € 24.805,00, comprensiva di accessori di legge;

Ritenuto, pertanto, necessario, al fine di evitare ulteriori aggravii di spesa connessi a un'azione esecutiva, prendere atto della sentenza n. 581/2025 resa dalla Corte d'Appello di Catania nel giudizio di rinvio iscritto al n. R.G. 755/2023, e, per l'effetto, procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 82.240,98 dovuto a titolo di condannatorio come di seguito suddiviso:

- € 32.630,94 in favore della sig.ra Strangi Caterina a titolo di risarcimento del danno, inclusi gli interessi legali;
- € 24.805,04 a titolo di spese legali in favore dell'Avv. distrattario Claudia Cassella, giusta delega all'incasso del 16.06.2025;
- € 24.805,00 a titolo di spese legali, comprensivi di accessori di legge, in favore di Unipol Assicurazioni s.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare la spesa complessiva di € 82.240,98 dando mandato al Settore Economico e Finanziario di procedere alla liquidazione della predetta somma secondo le seguenti modalità:

- € 32.630,94 in favore della sig.ra Strangi Caterina a titolo di risarcimento del danno, inclusi gli interessi legali, così come indicato nella nota prot. gen. n. 12783 del 17.06.2025, da prelevarsi dal CE del 20202040100 (fondo rischi per copertura diretta dei rischi - autoassicurazione) *budget* anno 2024;
- € 24.805,04 a titolo di spese legali in favore dell'Avv. distrattario Claudia Cassella, giusta delega all'incasso del 16.06.2025, così come indicato nella nota prot. gen. n. 12783 del 17.06.2025, da prelevarsi dal CE del 20202040100 (fondo rischi per copertura diretta dei rischi - autoassicurazione) *budget* anno 2024;
- € 24.805,00 a titolo di spese legali, comprensivi di accessori di legge, in favore di Unipol Assicurazioni s.p.a., così come indicato nella nota prot. gen. n. 11175 del 27.05.2025 da prelevarsi dal CE del 20202040100 (fondo rischi per copertura diretta dei rischi - autoassicurazione) *budget* anno 2024;

Ritenuto di fare riserva di procedere successivamente al recupero della quota solidale dovuta dal dott. V.S. stante il mancato adempimento spontaneo;

Ritenuto di fare riserva di presentare successivamente istanza di insinuazione al passivo nella procedura di “*Scheme of Arrangement*” cui è attualmente sottoposta la Compagnia Assicurativa Reliance National Insurance Company (Europe) Limited, per le somme liquidate dall'Azienda in

esecuzione della sentenza n. 581/2025 del 23.04.2025 - emessa dalla Corte d'Appello di Catania nel giudizio di rinvio n. R.G. 755/2023;

Ritenuto di fare riserva di provvedere al pagamento delle spese di registrazione della sentenza n. 581/2025 del 23.04.2025 - emessa dalla Corte d'Appello di Catania nel giudizio di rinvio n. R.G. 755/2023 allorquando l'Agenzia delle Entrate di Catania emetterà il relativo avviso di liquidazione dell'imposta;

Ritenuto di dover trasmettere, in ottemperanza alle indicazioni rese dall'Assessorato alla salute con nota del 04.12.2023, n. 62388 gli atti relativi al sinistro in argomento alla Corte dei Conti per la Regione Siciliana, ivi compresa la presente deliberazione di pagamento, al fine di consentire alla stessa la verifica di profili di responsabilità contabile per danno erariale, per il pagamento delle somme a carico dell'Azienda;

Preso atto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali così come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679, nonché di quanto previsto dall'art. 7 bis del D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97, Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012 n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, circa modalità e limitazioni della pubblicità di atti delle Pubbliche Amministrazioni sui rispettivi siti istituzionali;

Ritenuto di dover conseguentemente tutelare la riservatezza dei soggetti interessati, espungendo dal testo del presente atto ogni elemento o indicazione che possa, anche indirettamente, consentirne l'identificazione;

Ravvisata, quindi, l'urgenza e l'indifferibilità del presente atto, stante l'obbligo di provvedere prontamente alla corresponsione di quanto dovuto anche al fine di evitare aggravii di spesa derivanti dall'avvio di azioni esecutive;

Propone

Per le motivazioni descritte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

Prendere atto della sentenza n. 581/2025 resa dalla Corte d'Appello di Catania nel giudizio di rinvio iscritto al n. R.G. 755/2023, e, per l'effetto, procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 82.240,98 dovuto a titolo di condannatorio come di seguito suddiviso:

- € 32.630,94 in favore della sig.ra Strangi Caterina a titolo di risarcimento del danno, inclusi gli interessi legali;
- € 24.805,04 a titolo di spese legali in favore dell'Avv. distrattario Claudia Cassella, giusta delega all'incasso del 16.06.2025;
- € 24.805,00 a titolo di spese legali, comprensivi di accessori di legge, in favore di Unipol Assicurazioni s.p.a.;

Autorizzare la spesa complessiva di € 82.240,98 dando mandato al Settore Economico e Finanziario di procedere alla liquidazione della predetta somma secondo le seguenti modalità:

- € 32.630,94 in favore della sig.ra Strangi Caterina a titolo di risarcimento del danno, inclusi gli interessi legali, così come indicato nella nota prot. gen. n. 12783 del 17.06.2025, da prelevarsi dal CE del 20202040100 (fondo rischi per copertura diretta dei rischi - autoassicurazione) *budget* anno 2024;
- € 24.805,04 a titolo di spese legali in favore dell'Avv. distrattario Claudia Cassella, giusta delega all'incasso del 16.06.2025, così come indicato nella nota prot. gen. n. 12783 del 17.06.2025, da prelevarsi dal CE del 20202040100 (fondo rischi per copertura diretta dei rischi - autoassicurazione) *budget* anno 2024;
- € 24.805,00 a titolo di spese legali, comprensivi di accessori di legge, in favore di Unipol Assicurazioni s.p.a., così come indicato nella nota prot. gen. n. 11175 del 27.05.2025 da prelevarsi dal CE del 20202040100 (fondo rischi per copertura diretta dei rischi - autoassicurazione) *budget* anno 2024;

Riservarsi di procedere successivamente al recupero della quota solidale dovuta dal dott. S.V. stante il mancato adempimento spontaneo;

Riservarsi di presentare successivamente istanza di insinuazione al passivo nella procedura di "Scheme of Arrangement" cui è attualmente sottoposta la Compagnia Assicurativa Reliance National Insurance Company (Europe) Limited, per le somme liquidate dall'Azienda in esecuzione della sentenza n. 581/2025 del 23.04.2025 - emessa dalla Corte d'Appello di Catania nel giudizio di rinvio n. R.G. 755/2023;

Riservarsi di provvedere al pagamento delle spese di registrazione della sentenza n. 581/2025 del 23.04.2025 - emessa dalla Corte d'Appello di Catania nel giudizio di rinvio n. R.G. 755/2023 allorquando l'Agenzia delle Entrate di Catania emetterà il relativo avviso di liquidazione dell'imposta;

Trasmettere, in ottemperanza alle indicazioni rese dall'Assessorato alla salute con nota del 04.12.2023, n. 62388 gli atti relativi al sinistro in argomento alla Corte dei Conti per la Regione Siciliana, ivi compresa la presente deliberazione di pagamento, al fine di consentire alla stessa la verifica di profili di responsabilità contabile per danno erariale, per il pagamento delle somme a carico dell'Azienda;

Tutelare la riservatezza dei soggetti interessati, espungendo dal testo del presente atto ogni elemento o indicazione che possa, anche indirettamente, consentirne l'identificazione;

Munire il presente atto della clausola di immediata esecutività, stante l'obbligo di provvedere prontamente alla corresponsione di quanto dovuto al fine di evitare aggravii di spesa derivanti da un'eventuale azione esecutiva.

Allegati sottratti alla pubblicazione ai sensi della normativa vigente in materia di Privacy:

- sentenza n. 581/2025 del 23.04.2025 - emessa dalla Corte d'Appello di Catania nel giudizio di rinvio n. R.G. 755/2023;
- nota avv. Ferlito prot. gen. n. 9976 del 09.05.2025;
- nota prot. gen. n. 10888 del 23.05.2025;
- nota prot. gen. n. 11175 del 27.05.2025 (con allegato prospetto conteggi Unipol Assicurazioni s.p.a.);
- nota prot. gen. n. 11174 del 27.05.2025;
- nota prot. gen. n. 12322 del 11.06.2025;
- nota avv. Ferlito prot. gen. n. 12783 del 17.06.2025 (con allegato prospetto conteggi);

Il Direttore Amministrativo
Dott. Carmelo F. A. Ferrara

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui si intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso Atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal Direttore che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario aziendale

DELIBERA

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Direttore Amministrativo, n.q. di Responsabile *ad interim* del Servizio Legale e Contenzioso e, pertanto di:

Prendere atto della sentenza n. 581/2025 resa dalla Corte d'Appello di Catania nel giudizio di rinvio iscritto al n. R.G. 755/2023, e, per l'effetto, procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 82.240,98 dovuto a titolo di condannatorio come di seguito suddiviso:

- € 32.630,94 in favore della sig.ra Strangi Caterina a titolo di risarcimento del danno, inclusi gli interessi legali;
- € 24.805,04 a titolo di spese legali in favore dell'Avv. distrattario Claudia Cassella, giusta delega all'incasso del 16.06.2025;
- € 24.805,00 a titolo di spese legali, comprensivi di accessori di legge, in favore di Unipol Assicurazioni s.p.a.;

Autorizzare la spesa complessiva di € 82.240,98 dando mandato al Settore Economico e Finanziario di procedere alla liquidazione della predetta somma secondo le seguenti modalità:

- € 32.630,94 in favore della sig.ra Strangi Caterina a titolo di risarcimento del danno, inclusi gli interessi legali, così come indicato nella nota prot. gen. n. 12783 del 17.06.2025, da prelevarsi dal CE del 20202040100 (fondo rischi per copertura diretta dei rischi - autoassicurazione) *budget* anno 2024;
- € 24.805,04 a titolo di spese legali in favore dell'Avv. distrattario Claudia Cassella, giusta delega all'incasso del 16.06.2025, così come indicato nella nota prot. gen. n. 12783 del 17.06.2025, da prelevarsi dal CE del 20202040100 (fondo rischi per copertura diretta dei rischi - autoassicurazione) *budget* anno 2024;
- € 24.805,00 a titolo di spese legali, comprensivi di accessori di legge, in favore di Unipol Assicurazioni s.p.a., così come indicato nella nota prot. gen. n. 11175 del 27.05.2025 da prelevarsi dal CE del 20202040100 (fondo rischi per copertura diretta dei rischi - autoassicurazione) *budget* anno 2024;

Riservarsi di procedere successivamente al recupero della quota solidale dovuta dal dott. S.V. stante il mancato adempimento spontaneo;

Riservarsi di presentare successivamente istanza di insinuazione al passivo nella procedura di "Scheme of Arrangement" cui è sottoposta la Compagnia Assicurativa Reliance National Insurance Company (Europe) Limited, per le somme liquidate dall'Azienda in esecuzione della sentenza n. 581/2025 del 23.04.2025 - emessa dalla Corte d'Appello di Catania nel giudizio di rinvio n. R.G. 755/2023;

Riservarsi di provvedere al pagamento delle spese di registrazione della sentenza n. 581/2025 del 23.04.2025 - emessa dalla Corte d'Appello di Catania nel giudizio di rinvio n. R.G. 755/2023 allorquando l'Agenzia delle Entrate di Catania emetterà il relativo avviso di liquidazione dell'imposta;

Trasmettere, in ottemperanza alle indicazioni rese dall'Assessorato alla salute con nota del 04.12.2023, n. 62388 gli atti relativi al sinistro in argomento alla Corte dei Conti per la Regione Siciliana, ivi compresa la presente deliberazione di pagamento, al fine di consentire alla stessa la verifica di profili di responsabilità contabile per danno erariale, per il pagamento delle somme a carico dell'Azienda;

Tutelare la riservatezza dei soggetti interessati, espungendo dal testo del presente atto ogni elemento o indicazione che possa, anche indirettamente, consentirne l'identificazione;

Munire il presente atto della clausola di immediata esecutività, stante l'obbligo di provvedere prontamente alla corresponsione di quanto dovuto al fine di evitare aggravii di spesa derivanti da un'eventuale azione esecutiva.

Allegati sottratti alla pubblicazione ai sensi della normativa vigente in materia di Privacy:

- sentenza n. 581/2025 del 23.04.2025 - emessa dalla Corte d'Appello di Catania nel giudizio di rinvio n. R.G. 755/2023;
- nota avv. Ferlito prot. gen. n. 9976 del 09.05.2025;
- nota prot. gen. n. 10888 del 23.05.2025;
- nota prot. gen. n. 11175 del 27.05.2025 (con allegato prospetto conteggi Unipol Assicurazioni s.p.a.);
- nota prot. gen. n. 11174 del 27.05.2025;
- nota prot. gen. n. 12322 del 11.06.2025;
- nota avv. Ferlito prot. gen. n. 12783 del 17.06.2025 (con allegato prospetto conteggi).

Il Direttore Amministrativo
(dott. Carmelo Fabio Antonio Ferrara)

Il Direttore Sanitario
(dott. Mauro Sapienza)

Il Direttore Generale
(dott. Giuseppe Giammanco)

Il Segretario

Dott. Luca Fallica

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno

_____ e ritirata il giorno _____

L'addetto alla
pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal

_____ al _____ - ai sensi dell'art.65 L.R. n.25/93, così come sostituito
dall'art.53 L.R. n.30/93 - e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

- immediatamente
- perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
 - a. nota di approvazione prot. n. _____ del _____
 - b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
